



CITTA' DI CORBETTA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PUBBLICHE
ai sensi del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998
e della Legge Regione Lombardia n. 15 del 21 marzo 2000

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 in data 30.09.2003

INDICE ANALITICO

TITOLO I - NORMATIVA GENERALE **4**

ART. 1 - OGGETTO	4
ART. 2 - DEFINIZIONI	4
ART. 3 - FINALITÀ	6
ART. 4 - CRITERI DA SEGUIRE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MERCATALI E PER LE FIERE	6
ART. 5 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI	7
ART. 6 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	7
ART. 7 - PRODUTTORI AGRICOLI: AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO	7
ART. 8 - AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE	8
ART. 9 - PUBBLICITÀ DEI POSTEGGI LIBERI	8
ART. 10 - POSTEGGI ISOLATI. CRITERI DI ASSEGNAZIONE	9
ART. 11 - AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	10
ART. 12 - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI, TEMPORANEE OD OCCASIONALI	11
ART. 13 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE	11
ART. 14 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO	12
ART. 15 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO	13
ART. 16 - CONDOTTA DEI VENDITORI	13
ART. 17 - TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO - CANONE DI OCCUPAZIONE E DI CONCESSIONE	13
ART. 18 - DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO ED INFORMAZIONI	14
ART. 19 - CALCOLO DELLE PRESENZE NELLE FIERE E MERCATI	14
ART. 20 - SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE, TRASFERIMENTO DEI MERCATI E FIERE	14
ART. 21 - COMUNICAZIONE DATI AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	15

TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI **15**

ART. 22 - DEFINIZIONE	15
ART. 23 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO – DURATA – RINNOVO	15
ART. 24 - PLANIMETRIA DEI MERCATI	16
ART. 25 - UTILIZZO DEL POSTEGGIO	16
ART. 26 - DIMENSIONI DEI POSTEGGI	16
ART. 27 - RICHIESTA DI TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DI UNO STESSO MERCATO	17
ART. 28 - SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO	17
ART. 29 - ATTIVITÀ CON IL SISTEMA DEL "BATTITORE"	17
ART. 30 - MESSA A DISPOSIZIONE DI AREE PRIVATE	18
ART. 31 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO	18
ART. 32 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO	19
ART. 33 - POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI – ASSEGNAZIONE PRECARIA	19
ART. 34 - EFFETTUAZIONE DI MERCATI STRAORDINARI	19
ART. 35 - INDENNIZZO, RIMBORSI, RESPONSABILITÀ	20

<u>TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE</u>	20
ART. 36 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	20
<u>TITOLO IV - NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA</u>	21
ART. 37 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA	22
<u>TITOLO V - FIERE</u>	22
ART. 38 - TIPOLOGIA ED AREE DESTINATE A FIERE	22
ART. 39 - AUTORIZZAZIONE PER OPERARE NELLE FIERE	22
ART. 40 - CRITERI DI PRIORITÀ AI FINI DELLA GRADUATORIA	23
ART. 41 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI	23
ART. 42 - FIERE: UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI. ORARI	23
<u>TITOLO VI - ALTRE AREE DISTRIBUTIVE</u>	24
ART. 43 - ASSEGNAZIONE, REVOCA, DECADENZA: RINVIO	24
ART. 44 – AREE PER ESERCIZIO STAGIONALE, TEMPORANEO O OCCASIONALE.	24
ART. 45 – FIERE LOCALI	24
<u>TITOLO VII - FESTE DI VIA</u>	25
ART. 46 – DEFINIZIONE	25
<u>TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI</u>	25
ART. 47 – ORARI	25
ART. 48 - VIGILANZA	25
ART. 49 – SANZIONI	25
ART. 50 - RECIDIVA NELLE VIOLAZIONI	25
ART. 51 - RISARCIMENTO DANNI	26
ART. 52 - OSSERVANZA DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI	26
ART. 53 - RINVIO A NORME VIGENTI - ENTRATA IN VIGORE	26
ART. 54 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	26

TITOLO I - NORMATIVA GENERALE

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel mercato comunale al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI, dell'allegato "A", della Legge Regionale n. 15 del 21 marzo 2000 e successive integrazioni e modificazioni (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del d.lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).

Art. 2 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- I. per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- II. per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- III. per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- IV. per mercato esclusivo o specializzato: quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese;
- V. per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- VI. per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
- VII. per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di

- operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- VIII. per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno il 90% dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
- IX. per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;
- X. per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;
- XI. per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- XII. per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle a. p.;
- XIII. per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- XIV. per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;
- XV. per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- XVI. per migliona: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- XVII. per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- XVIII. per posteggio riservato: il posteggio individuato alternativamente per il produttore agricolo e per il battitore;
- XIX. per settore merceologico: il settore relativo ai prodotti posti in vendita, con riferimento alle tipologie alimentare e non alimentare;
- XX. per tipologia merceologica: il genere di merce posta in vendita
- XXI. per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- XXII. per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- XXIII. per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;

- XXIV. per “decreto legislativo”: il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
XXV. per “legge regionale”: la legge della Regione Lombardia, n. 15 del 21 marzo 2000;
XXVI. per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla CCIAA;
XXVII. per B.U.R.L.: il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 3 - Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un’adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

c) rendere compatibile l’impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatale e fieristica, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento;

d) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine soggette a flussi di mobilità e/o a vocazione turistica;

e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando l’area mercatale di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;

f) favorire l’individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L’individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all’incremento demografico, alla propensione al consumo ed all’offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;

g) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

- un facile accesso ai consumatori;
- sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
- il minimo disagio alla popolazione;
- la salvaguardia delle attività commerciali in atto;
- un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;

h) disciplinare lo svolgimento dell’attività commerciale nel rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

i) promuovere l’aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4 - Criteri da seguire per l’individuazione delle aree mercatali e per le fiere

Nell’individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere la Giunta Comunale deve rispettare:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

La Giunta Comunale, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché delle imprese commerciali su aree pubbliche del comune (art. 10 – comma 1 – L.R. 15/00), con i provvedimenti istitutivi o modificativi dei singoli mercati e/o fiere stabilisce:

- a) la tipologia dei singoli mercati o fiere che si svolgono sul territorio comunale;
- b) i giorni e l'orario di svolgimento;
- c) la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa l'eventuale suddivisione del mercato in zone distinte riservata al commercio di generi alimentari, nonché l'eventuale vincolo tipologico dei posteggi;
- d) le eventuali previsioni di posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai "battitori".

Art. 5 - Compiti degli uffici comunali

La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso i competenti uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

Art. 6 - Esercizio dell'attività

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica - fatte salve le limitazioni stabilite dall'Amministrazione comunale -, purché in forma itinerante.

Art. 7 - Produttori agricoli: autorizzazione d'esercizio

Per i produttori agricoli, l'autorizzazione d'esercizio di cui alla legge n. 59/1963, è sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990, nonché dall'art. 4 del D.lgs. 18/05/2001 n. 228.

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempre ché si tratti di denuncia regolare e completa.

La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 403/1998.

Art. 8 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato settimanale mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Funzionario responsabile del Settore, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato settimanale. La graduatoria è approvata dal Responsabile del Settore.

Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;

d) di non possedere più di un'autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;

e) l'indicazione delle eventuali preferenze dei posteggi messi in assegnazione specificandone le caratteristiche (numero, superficie, settore);

f) il settore od i settori merceologici;

g) la tipologia merceologica.

Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.

Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile del Settore cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 3. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici

giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 5, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 9 - Pubblicità dei posteggi liberi

Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il Responsabile del Settore trasmette alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *B.U.R.L.*, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

Ogni interessato può presentare domanda, contenente le indicazioni precisate all'art. 8 del presente regolamento al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul *B.U.R.L.*.

Art. 10 - Posteggi isolati. Criteri di assegnazione

I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Responsabile del Settore sulla base di apposita graduatoria pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

Il termine di partecipazione è di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.
- b) codice fiscale/partita Iva;
- c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
- d) di non possedere più di un'autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale;
- e) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;
- f) il settore od i settori merceologici;
- g) la tipologia merceologica.

Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

1. maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

2. anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
3. anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
4. ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.

Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile del Settore redige una graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Funzionario responsabile del Settore è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune.

L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 11 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile del Settore.

Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza in questo Comune; se società di persone, deve avervi la sede legale.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, mediante l'utilizzo dell'apposito modello messo a disposizione dal Servizio Attività Produttive, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;

d) il settore od i settori merceologici richiesti;

e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta a mano al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'Ufficio Protocollo.

La domanda viene assegnata in istruttoria al Servizio Attività Produttive. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90.

Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

Nel caso in cui il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione di cui al comma 5 o 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del Settore, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure notificazione.

Art. 12 - Autorizzazioni stagionali, temporanee od occasionali

Le Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale verranno rilasciate di volta in volta esclusivamente nel contesto dell'Autorizzazione delle manifestazioni di riferimento.

Art. 13 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, può essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica comunicazione che sarà assegnata, in istruttoria, ai competenti uffici comunali.

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo o non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Settore.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta ed a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Settore.

La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) di cui alla abrogata legge 112/1991, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto legislativo, con le modalità indicate nella legge regionale, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 14 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile di Settore dispone la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Art. 15 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio e l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante vengono revocate dal Responsabile del Settore, quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;

d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

L'atto di revoca è disposto dal Responsabile del Settore e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato.

Alla revoca dell'autorizzazione di tipo A) segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 16 - Condotta dei venditori

Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.

Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi, uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art. 17 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico - Canone di occupazione e di concessione

Il vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplina la corresponsione della COSAP relativa all'uso degli spazi per il commercio su aree pubbliche.

Art. 18 - Dimostrazione del titolo ed informazioni

L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale a richiesta da parte degli addetti preposti al controllo.

Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo.

Art. 19 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato o fiera, al posteggio assegnato.

OL'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, oppure si assenta prima dell'orario di termine della manifestazione, è considerato assente.

Il Servizio Polizia Locale provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Servizio Attività Produttive. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica al primo mercato utile.

Art. 20- Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

Sia i casi di spostamento, soppressione e variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato e della fiera, di ampliamento, potenziamento, nonché di riduzione del numero dei posteggi del mercato e della fiera, sia il caso di trasferimento temporaneo del mercato, disposto per motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, sono deliberati dalla Giunta Comunale, salvo per casi urgenti in cui è competente il Responsabile del Settore.

Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato, disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è disposto dal Sindaco con la medesima procedura di cui ai commi precedenti.

Qualora venga disposto il trasferimento permanente l'Amministrazione disporrà la riassegnazione dei posteggi con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

**Art. 21 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale
per il commercio su aree pubbliche**

Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dal Responsabile del Servizio alla C.C.I.A.A., entro trenta giorni dalla adozione.

Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze.

Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa al mercato e fiera che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E
RELATIVI POSTEGGI

Art. 22 – Definizione

I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari, sono definiti all'art. 2 del presente regolamento.

L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi di cui al II.1 dell'allegato A, della legge regionale.

L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale.

Le aree sede di mercato sono individuate dall'Amministrazione con delibera di G.C.

Art. 23 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

La concessione dei posteggi, sia nel mercato che fuori, ha la durata di dieci anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Ogni posteggio può essere utilizzato esclusivamente da un'autorizzazione.

Art. 24 - Planimetria dei mercati

Presso il Servizio Attività Produttive è consultabile una planimetria del mercato che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e l'eventuale suddivisione in settori.

Art. 25 - Utilizzo del posteggio

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle eventuali condizioni precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.

I posteggi sono vincolati alle tipologie merceologiche come eventualmente specificato dall'Amministrazione con apposita delibera di G.C.

Qualora il posteggio sia stato concesso per una specifica tipologia merceologica l'operatore concessionario, o spuntista, può utilizzarlo per vendere solo ed esclusivamente i prodotti indicati dall'Amministrazione comunale nella tipologia del posteggio.

Qualora nella concessione e negli atti di individuazione del posteggio non venga indicata una tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

- a) non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
- b) i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato e devono essere rimossi entro l'orario di chiusura del mercato;
- c) i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
- d) è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;
- e) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
- f) non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- g) è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- h) il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
- i) è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
- j) è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo.

Art. 26 - Dimensioni dei posteggi

I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto quando è possibile che la stessa venga ampliata o che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 27 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *B.U.R.L.*, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica nel mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

La domanda sarà accolta dal Responsabile del Settore previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita dello stesso settore merceologico;

b) maggiore anzianità di attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Settore e pubblicata all'Albo Pretorio, per trenta giorni consecutivi.

Art. 28 - Scambio reciproco di posteggio

I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.

La dichiarazione con la quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile del Settore. La durata delle concessioni rimane invariata.

Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, e degli eventuali vincoli tipologici dei posteggi, in modo da rispettarla.

Art. 29 - Attività con il sistema del "battitore"

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, non possono più essere rilasciate in questo Comune nuove concessioni di posteggio da utilizzarsi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con il sistema del "battitore".

Il posteggio esistente riservato è utilizzato dal battitore, come indicato dall'associazione e dall'imprenditore agricolo, alternativamente una settimana ciascuno.

Ove nel giorno di utilizzo dell'imprenditore agricolo si presentassero più imprenditori agricoli per il posteggio riservato, detto posteggio verrà concesso per la stessa giornata con i criteri di spunta di cui al presente regolamento.

Art. 30 - Messa a disposizione di aree private

Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, coperta o scoperta, per lo svolgimento del mercato settimanale, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.

Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 8 e 10 del presente regolamento.

Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello provinciale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 31 - Decadenza dalla concessione del posteggio

L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (sedici giornate), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, debitamente documentati. La documentazione giustificativa deve pervenire al Servizio Attività Produttive entro 15 giorni dall'inizio dell'assenza. Le giustificazioni che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide.

In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile del Settore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal presente articolo, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera b) del decreto legislativo.

Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui viene emessa la comunicazione di revoca.

Art. 32 - Revoca della concessione del posteggio

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del Settore che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 33 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantano il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare.

L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dal Servizio Polizia Locale, mezz'ora prima dell'orario stabilito per l'inizio delle operazioni di vendita, nel rispetto del settore merceologico e sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:

- a) più alto numero di presenze maturate nell'ambito del mercato;
- b) maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 34 - Effettuazione di mercati straordinari

Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.

Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

La proposta deve essere presentata, per scritto:

a) da almeno il 50% degli operatori su area pubblica titolari di posteggio presso il mercato;

b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;

La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.

La proposta viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale, per la decisione.

La Giunta Comunale deve decidere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.

La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data prevista.

Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Municipale decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

Art. 35 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

L'Amministrazione Comunale non assume, per fatti direttamente alla stessa imputabili, responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee o occasionale.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Titolo III - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 36 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili o a piedi con soste temporali limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.

È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti

marginari di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale:

- a. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
- b. nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
- c. in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
- d. lungo le strade statali, provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.

L'attività di commercio in forma itinerante, per garantire la sicurezza viabilistica e stradale, è altresì vietata nelle aree individuate dall'Amministrazione con delibera di G.C.

Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal centro mercato o fiera.

Agli operatori su aree pubbliche che esercitano in forma itinerante, in possesso esclusivamente dell'autorizzazione di tipo A), è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante nella giornata di assegnazione del posteggio durante le ore di svolgimento del relativo mercato. L'attività di vendita di commercio itinerante non può essere svolta nei giorni e nelle ore in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione né può essere svolto nei giorni e nelle ore in cui il soggetto sia comunque titolare di autorizzazione su area pubblica data in concessione in altro comune, anche se esibisce come titolo per effettuare operazioni di commercio in forma itinerante un'altra autorizzazione per diverso giorno e/o ora.

L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme di cui all'articolo 19 del D.lgs. 114/98 in materia di vendita a domicilio.

L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietata in tutto il territorio comunale dalle ore 22.00 alle ore 07.00.

Titolo IV - NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

Art. 37 - Normativa igienico-sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dalle vigenti Ordinanze e disposizioni ministeriali.

TITOLO V - FIERE

Art. 38 - Tipologia ed aree destinate a fiere

Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 2 del presente regolamento.

Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art. 39 - Autorizzazione per operare nelle fiere

Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata al Sindaco, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;

d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;

e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;

f) data di iscrizione al registro imprese.

Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostavi, all'atto della spedizione, dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostovi dall'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata ai giorni di svolgimento delle stesse.

Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al Servizio Attività Produttive.

Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e conseguentemente archiviate.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del Settore Polizia Locale, sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti

giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, a cura del Servizio Attività Produttive, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

Art. 40 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria

Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere e per il rilascio delle relative autorizzazioni e concessioni di posteggio valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
- d) ulteriori criteri suppletivi eventualmente stabiliti dal comune di volta in volta con il provvedimento istitutivo o modificativo della fiera.

A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda all'ufficio protocollo.

Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. Uno stesso soggetto può presentare sino a due domande di partecipazione ad una stessa fiera, facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare delle quali, in ogni caso deve indicarne al massimo due per l'ottenimento di posteggi e autorizzazioni nella fiera.

I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione alla autorizzazione specificamente indicata nella domanda di partecipazione. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

Le concessioni di posteggio e le relative autorizzazioni allo svolgimento della fiera hanno validità e durata limitata ai giorni della fiera.

Art. 41 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto nel rispetto dell'ordine della graduatoria. All'esaurimento della stessa si procederà ad assegnare i medesimi secondo i criteri di cui al precedente art. 40.

Art. 42 - Fiore: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari

L'ubicazione delle fiere, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di

servizio, gli orari di attività, sono indicati nel provvedimento di istituzione o di modifica della fiera e l'allegata planimetria ne costituisce parte integrante.

Titolo VI - ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

Art. 43 - Assegnazione, revoca, decadenza: rinvio

I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 2, lettera XIV, del presente regolamento sono assegnati con le procedure di cui all'articolo 10.

I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 33 del presente regolamento.

Per la revoca-decadenza, valgono le regole del presente regolamento.

L'eventuale istituzione di posteggi sparsi-fuori mercato può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle norme del presente regolamento. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Gli operatori titolari di concessione di un posteggio fuori mercato, con cadenza settimanale, possono chiedere di occupare il suddetto posteggio anche in altri giorni, in occasione di particolari festività.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo ai posteggi sparsi fuori dall'area mercatale ed ai relativi operatori si applicano in tutto e per tutto le disposizioni del presente regolamento relative all'area mercatale.

Art. 44 – Aree per esercizio stagionale, temporaneo o occasionale.

Non ravvisando la presenza di necessità pubbliche o di interesse turistico che possano giustificare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma stagionale, non si individuano aree per tale forma commerciale.

L'eventuale istituzione di aree pubbliche da assegnare per l'esercizio del commercio in forma stagionale può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle norme del presente regolamento. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Art. 45 – Fiere locali

Le fiere locali istituite e regolamentate ai sensi e per gli effetti della legge regionale 10 Dicembre 2002, n° 30, continuano ad essere regolamentate con le disposizioni ivi contenute.

Titolo VII – FESTE DI VIA

Art. 46 – Definizione

Le feste di via sono quelle manifestazioni che attraverso la realizzazione di particolari iniziative, creano momenti di aggregazione collettiva, perseguendo finalità promozionali di carattere sociale, culturale e turistico e sono organizzate da comitati o associazioni locali istituite o autorizzate dall'Amministrazione.

Le feste di via possono essere organizzate solo ed esclusivamente dalle associazioni e comitati espressamente riconosciuti nell'apposito albo-elenco tenuto dall'Amministrazione comunale.

Le associazioni o comitati non iscritti nell'apposito albo – elenco potranno organizzare feste di via di cui al presente titolo solo a seguito di valutazione di volta in volta effettuata da parte dell'Amministrazione comunale sul programma e sulle garanzie offerte dai richiedenti.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 – Orari

Gli orari relativi alla attività di commercio su aree pubbliche, ove non previsti nel presente regolamento, vengono stabiliti in apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Relativamente alle fiere ed alle manifestazioni occasionali gli orari sono stabiliti dal provvedimento istitutivo dell'Amministrazione.

Art. 48 - Vigilanza

La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea giornaliera dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata al Servizio Polizia Locale.

Art. 49 – Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29 del D.L.vo 114/98 e di eventuali altre sanzioni disposte da normative nazionali e regionali, le violazioni del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (art. 7/bis del D.L.vo 267/00).

Per l'applicazione delle predette sanzioni si applica la procedura di cui alla legge 689/81.

Art. 50 - Recidiva nelle violazioni

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 51 - Risarcimento danni

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui agli articoli precedenti, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

Art. 52 - Osservanza degli altri regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di polizia urbana e quelle igienico-sanitarie.

Art. 53 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su area pubblica.

Il presente regolamento, composto da n° 54 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

Art. 54 - Pubblicità del regolamento

Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall' articolo 25 Legge 241 del 7 agosto 1990 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto ricerca e visione.

